

STATUTO AMIAT S.p.A.	STATUTO AMIAT S.p.A.
Testo vigente	Nuovo testo
Articolo 1 – Denominazione E' costituita una società mista per azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.", siglabile "AMIAT S.p.A." entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.	<i>Invariato</i>
Articolo 2 - Sede sociale La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino. Detta sede non può essere trasferita. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.	<i>Invariato</i>
Articolo 3 - Durata La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.	<i>Invariato</i>
Articolo 4 - Oggetto sociale 1. La società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità. Essa potrà, fra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività: a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da	<i>Invariato</i>

insediamenti industriali e commerciali; b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, nonché le attività connesse e complementari (strade, acquedotti, lavori in terra); c) le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati; d) la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti; e) la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza; f) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico; g) il servizio di rimozione della neve; h) pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici. 2. La società potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche. La società potrà inoltre effettuare consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio sia in conto proprio che in conto terzi. La società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi. La società potrà realizzare e gestire le proprie attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa potrà inoltre:	
--	--

- assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituenti, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione; - esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati; - stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali; - acquistare, vendere permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata; - effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio dei propri automezzi con o senza autista della società; - compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'Organo Amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa. Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. La società potrà acquisire la gestione di servizi ulteriori anche in ambiti territoriali diversi da Torino, svolgere servizi e attività per altri enti pubblici e privati anche partecipando a gare, nei limiti di quanto consentito della normativa tempo per tempo vigente. Articolo 5 - Domicilio Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.	<i>Invariato</i>
--	-------------------------

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci. Articolo 6 - Capitale sociale e Azioni La società è a prevalente capitale pubblico. Il capitale sociale è di Euro 46.326.462,00 ed è diviso in numero 89.700,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 516,46 ciascuna. Potranno assumere la qualità di socio, oltre al Socio pubblico, imprenditori o società a carattere industriale in qualunque forma costituiti ed individuati mediante le procedure di cui alla normativa vigente. In considerazione del fatto che il socio privato operativo industriale, che non potrà essere titolare di più del 49% del capitale sociale, viene individuato mediante una procedura ad evidenza pubblica, la quale ha ad oggetto non solo la vendita delle azioni, ma altresì la gestione del servizio di oggetto di affidamento con l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligo di compiere un serie di attività meglio individuate nel contratto di servizio, il socio privato operativo industriale: - sarà titolare di azioni con prestazioni accessorie ex articolo 2345 Codice Civile; - cessa di essere socio alla data di scadenza dell'affidamento del servizio e/o in caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento e/o in caso di decadenza dall'affidamento; in tal caso le sue azioni verranno riscattate dal Socio pubblico ovvero dovranno essere cedute al diverso soggetto indicato dal Socio pubblico, il tutto con le modalità (anche di ordine patrimoniale) disciplinate dal contratto di servizio in allora in vigore e dai successivi articoli 7 e 31.	Articolo 6 - Capitale sociale e Azioni La società è a prevalente capitale pubblico. Il capitale sociale è di Euro 46.326.462,00 ed è diviso in numero 89.700,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 516,46 ciascuna. Potranno assumere la qualità di socio, oltre al Socio pubblico, persone fisiche, imprenditori, e persone giuridiche, società a carattere industriale in qualunque forma costituiti ed individuati mediante le procedure di cui alla normativa vigente. In considerazione del fatto che il socio privato operativo industriale, che non potrà essere titolare di più del 49% del capitale sociale in virtù di apposita gara a doppio oggetto viene individuato mediante una procedura ad evidenza pubblica, la quale ha ad oggetto non solo la vendita delle azioni, ma altresì la gestione del servizio di oggetto di affidamento con l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligo di compiere un serie di attività meglio individuate nel contratto di servizio, il socio privato operativo industriale: - sarà titolare di azioni con prestazioni accessorie ex articolo 2345 Codice Civile; - cessa di essere socio alla data di scadenza dell'affidamento del servizio e/o in caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento e/o in caso di decadenza dall'affidamento; in tal caso le sue azioni con prestazioni accessorie ex articolo 2345 Codice Civile verranno riscattate dal Socio pubblico ovvero dovranno essere cedute al diverso soggetto indicato dal Socio pubblico, il tutto con le modalità (anche di ordine patrimoniale)
---	--

In ogni caso, per tutta la durata della Società, il Socio pubblico deve detenere non meno del 51% delle azioni senza prestazioni accessorie; le eventuali operazioni di aumento e/o riduzione del capitale sociale dovranno avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso che il Socio pubblico mantenga almeno il 51% del capitale sociale. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ex articolo 2348 Codice Civile, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti, anche da parte dei soci. Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'articolo 2355 del Codice Civile. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto. Le azioni di proprietà dei soci rappresentanti il capitale sociale devono constare da certificati azionari depositati presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile. Articolo 7 - Azioni con prestazioni accessorie In caso di acquisto di azioni da parte di un socio privato operativo industriale, quale	disciplinate dal contratto di servizio in allora in vigore e dai successivi articoli 7 e 31. In ogni caso, per tutta la durata della Società, il Socio pubblico deve detenere non meno del 20% non meno del 51% delle azioni senza prestazioni accessorie; le eventuali operazioni di aumento e/o riduzione del capitale sociale dovranno avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso che il Socio pubblico mantenga almeno il 20% 51% del capitale sociale. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ex articolo 2348 Codice Civile, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti, anche da parte dei soci. Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'articolo 2355 del Codice Civile. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto. Le azioni di proprietà dei soci rappresentanti il capitale sociale devono constare da certificati azionari depositati presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile. Articolo 7 - Azioni con prestazioni accessorie e circolazione delle azioni In caso di acquisto di azioni da parte di un socio privato operativo industriale, quale aggiudicatario di procedura ad evidenza pubblica
--	---

aggiudicatario di procedura ad evidenza pubblica cosiddetta a doppio oggetto, la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio. Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni del socio privato operativo industriale possono essere trasferite con le modalità di cui articolo 2345 Codice Civile, comma 2. Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria sono meglio determinati nel contratto di servizio che, ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto, mentre per quanto riguarda la determinazione del compenso vale quanto disciplinato dal contratto di impegno del socio privato operativo. Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del socio privato operativo nonché previsti dall'articolo 31 del presente statuto. Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, il socio privato ha l'obbligo di cedere la propria quota al Socio pubblico ovvero al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta dal Socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto	cosiddetta a doppio oggetto, la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio. Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni (oggetto di gara a doppio oggetto e pari al 49%) del socio privato operativo industriale possono essere trasferite con le modalità di cui articolo 2345 Codice Civile, comma 2. Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria sono meglio determinati nel contratto di servizio che, ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto, mentre per quanto riguarda la determinazione del compenso vale quanto disciplinato dal contratto di impegno del socio privato operativo. Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del socio privato operativo nonché previsti dall'articolo 31 del presente statuto. Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, il socio privato operativo industriale ha l'obbligo di cedere la propria quota al Socio pubblico ovvero al nuovo socio privato operativo industriale, che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta dal Socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati
--	---

di impegno del socio privato operativo. Articolo 8 - Finanziamenti I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni previste dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi. Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia. Articolo 9 - Obbligazioni La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'assemblea straordinaria. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle assemblee speciali.	nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del socio privato operativo industriale. In fase di primo subentro del socio che detenga almeno il 31% di azioni senza prestazioni accessorie, lo stesso non potrà cedere in tutto o in parte le azioni stesse per un periodo di 5 anni a partire dalla data della girata azionaria o diversa modalità di cessione delle azioni, salvo esercizio del gradimento del Socio Pubblico. <i>Invariato</i> <i>Invariato</i>
---	---

Articolo 10 - Patrimoni destinati La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria secondo le norme del presente statuto.	<i>Invariato</i>
Articolo 11 - Competenze dell'assemblea ordinaria dei soci L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per: - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori; - nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente Statuto. L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato: - budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennali; - acquisto, scorporo, cessione e/o affitto di rami d'azienda in società e operazioni di dismissione di partecipazioni in società	

controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di dodici mesi, rispettivamente, la perdita del controllo o del collegamento nei riguardi di tali società; - acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo per l'acquisto di partecipazioni derivanti da procedure ad evidenza pubblica per le quali non è previsto alcun limite di importo, fatta salva la preventiva informazione da parte del Presidente al Socio pubblico.	
Articolo 12 - Competenze dell'assemblea straordinaria Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria: - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi.	<i>Invariato</i>
Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. In deroga a quanto stabilito al primo, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere	<i>Invariato</i>

comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: - fax con richiesta di avviso di ricezione; - e-mail con richiesta di avviso di ricezione; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma Codice Civile. L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare. Articolo 14 - Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione - Assemblea totalitaria Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio sindacale.	<i>Invariato</i>
--	-------------------------

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale non presenti. Articolo 15 - Legittimazione ad intervenire e votare alle assemblee Ogni azione dà diritto ad un voto. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile. Articolo 16 - Determinazione e computo dei quorum dell'assemblea Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è validamente rappresentata almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in	<i>Invariato</i> Articolo 16 - Determinazione e computo dei quorum dell'assemblea Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è validamente rappresentata almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in
---	--

seconda ed in ogni eventuale ulteriore convocazione, tranne che nei casi di cui all'articolo 2369, quarto comma, Codice Civile, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari almeno al 66% dei soci: - acquisto, cessione, scorporo o affitto di rami di azienda. L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda ed in ogni eventuale ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari: - al 100% dei soci in caso di aumenti di capitale sociale; - almeno 66% dei soci in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni). Articolo 17 - Rinvio dell'assemblea I soci che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Articolo 18 - Presidente, segretario dell'assemblea, procedimento assembleare e verbalizzazione L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del	seconda ed in ogni eventuale ulteriore convocazione, tranne che nei casi di cui all'articolo 2369, quarto comma, Codice Civile, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari almeno al 66% all'81% dei soci: - acquisto, cessione, scorporo o affitto di rami di azienda. L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda ed in ogni eventuale ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pai all'81 % dei soci : - al 100% in caso di aumenti di capitale sociale; - almeno 66% dei soci in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni); - in caso di modificazioni dello Statuto. <i>Invariato</i> <i>Invariato</i>
--	---

Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Articolo 19 - Assemblee speciali Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. L'assemblea speciale:	<i>Invariato</i>
---	-------------------------

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; - approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; - delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; - delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce; - delibera sulle altre materie di interesse comune. La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito. Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.	
---	--

Articolo 20 - Competenza dell'organo amministrativo La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o alcune delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 22. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma quarto del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti. In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'articolo 23 all'Amministratore Delegato ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina dell'Amministratore Delegato, secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 21. In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'articolo 22 al Presidente ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina del Presidente, secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 21.	<i>Invariato</i>
Articolo 21 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e può essere amministrata anche da non soci. Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Socio pubblico spetta la nomina diretta di tre membri del Consiglio d'Amministrazione tra i quali il Presidente, mentre la designazione degli altri due membri del Consiglio d'Amministrazione, tra i quali viene individuato l'Amministratore Delegato, spetta al socio	Articolo 21 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e può essere amministrata anche da non soci. Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Socio pubblico spetta la nomina diretta di tre membri del Consiglio d'Amministrazione tra i quali il del Presidente e di un consigliere individuato di comune accordo con il socio che detiene almeno il 31% di azioni senza prestazioni accessorie, cui spetta altresì la

operativo industriale. In caso di nomina diretta ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile il Socio pubblico non partecipa alla votazione per la nomina dei restanti amministratori. Gli amministratori nominati dal Socio pubblico ex articolo 2449 Codice Civile sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Socio pubblico stesso. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori designati dal Socio pubblico spetterà allo stesso la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, gli azionisti diversi dal Socio pubblico: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo Consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal Collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.	nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione. mentre La designazione degli altri due membri del Consiglio d'Amministrazione, tra i quali viene individuato l'Amministratore Delegato, spetta al socio operativo industriale. In caso di nomina diretta ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile il Socio pubblico non partecipa alla votazione per la nomina dei restanti amministratori. Gli amministratori nominati dal Socio pubblico ex articolo 2449 Codice Civile sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Socio pubblico stesso. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori designati dal Socio pubblico spetterà allo stesso la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, gli azionisti diversi dal Socio pubblico: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo Consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal Collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.
--	--

Articolo 22 - Presidente del Consiglio Di Amministrazione - cariche sociali Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Socio pubblico ed eventualmente il Vice Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono cumularsi nella stessa persona. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del Codice Civile, nonché le decisioni sui seguenti atti: - i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società; - l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant,	Articolo 22 - Presidente del Consiglio Di Amministrazione - cariche sociali Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Socio pubblico ed eventualmente il Vice Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono cumularsi nella stessa persona. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del Codice Civile, nonché le decisioni sui seguenti atti: - i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società; - l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant,
--	--

nonché di aziende o rami aziendali; - l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari; - l'assunzione di finanziamenti; - la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale. L'organo amministrativo è tenuto a riferire al Consiglio Comunale della Città di Torino, con cadenza periodica e comunque su richiesta del Socio pubblico, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento generale della gestione del servizio pubblico oggetto della società. Gli uffici comunali competenti potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali degli organi delegati. Sono attribuiti al Presidente, oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, i seguenti compiti e/o poteri che dovranno essergli delegati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina: - controllare che i rifiuti conferiti rispettino i	nonché di aziende o rami aziendali; - l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari; - l'assunzione di finanziamenti; - la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale. L'organo amministrativo è tenuto a riferire al Consiglio Comunale della Città di Torino, con cadenza periodica e comunque su richiesta del Socio pubblico, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento generale della gestione del servizio pubblico oggetto della società con particolare riferimento agli scostamenti rispetto alle previsioni di piano. Gli uffici comunali competenti potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali degli organi delegati. Sono attribuiti al Presidente, oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, i seguenti compiti e/o poteri che dovranno essergli delegati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina: - controllare che i rifiuti conferiti rispettino i
---	---

requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di perseguire l'interesse pubblico della tutela della salute pubblica e della salubrità dell'aria e dell'ambiente; - controllare l'espletamento delle procedure degli adempimenti in materia antimafia e stesura della proposta di codice etico dell'azienda; - coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio; - promuovere l'immagine della Società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare; - rappresentare la Società presso le associazioni di categoria, curando, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti con tali associazioni, nonché rappresentare la Società presso le associazioni dei consumatori relativamente agli adempimenti connessi alla Carta della Qualità dei Servizi; - rappresentare la Società nei rapporti con la Regione e gli altri enti pubblici anche non territoriali; - in qualità di Garante, vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere; - attuare la funzione di controllo della gestione sociale relativa alle linee strategiche approvate su proposta dall'Amministratore Delegato nel Piano Industriale; - agire, in accordo con l'Amministratore Delegato, presso le Istituzioni Pubbliche al fine di richiedere tutte le azioni necessarie a garantire l'equilibrio economico finanziario nei casi in cui l'equilibrio non possa essere mantenuto per cause indipendenti dalla gestione. Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di	requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di perseguire l'interesse pubblico della tutela della salute pubblica e della salubrità dell'aria e dell'ambiente; - controllare l'espletamento delle procedure degli adempimenti in materia antimafia e stesura della proposta di codice etico dell'azienda; - coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio; - promuovere l'immagine della Società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare; - rappresentare la Società presso le associazioni di categoria, curando, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti con tali associazioni, nonché rappresentare la Società presso le associazioni dei consumatori relativamente agli adempimenti connessi alla Carta della Qualità dei Servizi; - rappresentare la Società nei rapporti con la Regione e gli altri enti pubblici anche non territoriali; - in qualità di Garante, vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere; - attuare la funzione di controllo della gestione sociale relativa alle linee strategiche approvate su proposta dall'Amministratore Delegato nel Piano Industriale; - agire, in accordo con l'Amministratore Delegato, presso le Istituzioni Pubbliche al fine di richiedere tutte le azioni necessarie a garantire l'equilibrio economico finanziario nei casi in cui l'equilibrio non possa essere mantenuto per cause indipendenti dalla gestione. Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di
---	---

preventiva informazione diretta, senza poteri interdettivi, in ordine: - ai rapporti contrattuali che si intendono instaurare tra la società e le sue partecipate, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con i Soci Privati (rectius gli altri Soci), dall'altro; - alle obbligazioni che a qualunque titolo la Società si appresti ad assumere, qualora esse siano di ammontare superiore a 150.000,00 Euro, ovvero alla maggiore somma eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione; - alle decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione del lavoro. Le proposte di progetti di strategie e sviluppo aziendali, diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del Contratto di Servizio, potranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione solo congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato. Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, con poteri interdettivi, in ordine alle decisioni di maggior rilievo in materia di erogazione del servizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri di rappresentanza legale in relazione alle materie di propria competenza. In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con l'Amministratore Delegato. Articolo 23 - Poteri dell'Amministratore Delegato L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio entro i limiti del presente articolo e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo. Fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o	preventiva informazione diretta, senza poteri interdettivi, in ordine: - ai rapporti contrattuali che si intendono instaurare tra la società e le sue partecipate, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con i Soci Privati (rectius gli altri Soci), dall'altro; - alle obbligazioni che a qualunque titolo la Società si appresti ad assumere, qualora esse siano di ammontare superiore a 150.000,00 Euro, ovvero alla maggiore somma eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione; - alle decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione del lavoro. Le proposte di progetti di strategie e sviluppo aziendali, diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del Contratto di Servizio, potranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione solo congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato. Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, con poteri interdettivi, in ordine alle decisioni di maggior rilievo in materia di erogazione del servizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri di rappresentanza legale in relazione alle materie di propria competenza. In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con l'Amministratore Delegato. Articolo 23 - Poteri dell'Amministratore Delegato L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio entro i limiti del presente articolo e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo. Fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o
--	--

dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti all'Amministratore Delegato, che dovranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, i seguenti poteri: (i) definire e proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione la bozza dei piani strategici, del budget e dei piani relativi alle politiche del personale (di seguito definiti i "Piani di sviluppo Industriale"); (ii) definire e proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione bozza del Piano di sviluppo delle attività della società, fermo restando che per la sua approvazione è necessario sempre il consenso del Socio pubblico; (iii) compiere tutti gli atti specificatamente ed espressamente previsti nei Piani di sviluppo industriale (e loro successive modifiche) così come approvati dal Consiglio di Amministrazione; (iv) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria non rientranti nei Piani Industriali (e loro successive modifiche) che non siano riservati dallo Statuto o dalla legge ad altri organi della Società, purché comportanti impegni il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione) non sia superiore a Euro 500.000,00 fermo restando che l'Amministratore Delegato avrà l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, su base trimestrale, circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; (v) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente; (vi) curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, ivi incluso il potere di negoziare nuovi accordi sindacali, negoziare modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, restando inteso che: l'Amministratore Delegato	dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti all'Amministratore Delegato, che dovranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, i seguenti poteri: (i) definire e proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione la bozza dei piani strategici, del budget e dei piani relativi alle politiche del personale (di seguito definiti i "Piani di sviluppo Industriale"); (ii) definire e proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione bozza del Piano di sviluppo delle attività della società, fermo restando che per la sua approvazione è necessario sempre il consenso del Socio pubblico; (iii) compiere tutti gli atti specificatamente ed espressamente previsti nei Piani di sviluppo industriale (e loro successive modifiche) così come approvati dal Consiglio di Amministrazione; (iv) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria non rientranti nei Piani Industriali (e loro successive modifiche) che non siano riservati dallo Statuto o dalla legge ad altri organi della Società, purché comportanti impegni il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione) non sia superiore a Euro 500.000,00 fermo restando che l'Amministratore Delegato avrà l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, su base trimestrale, circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; (v) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente; (vi) curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, ivi incluso il potere di negoziare nuovi accordi sindacali, negoziare modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, restando inteso che: l'Amministratore Delegato
--	--

(a) dovrà riferire preventivamente al Consiglio circa l'evoluzione delle trattative con le organizzazioni sindacali e (b) il testo degli accordi sindacali concordato dall'Amministratore Delegato con le organizzazioni sindacali dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte di quest'ultimo ai soli fini economici; (vii) affiancare il Presidente nei rapporti con Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, Autorità indipendenti, Istituti assicurativi e previdenziali e Banca d'Italia; (viii) assume la qualità di legale rappresentante nei rapporti con i terzi ad eccezione dei rapporti con gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche. All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite. In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con il Presidente.	(a) dovrà riferire preventivamente al Consiglio circa l'evoluzione delle trattative con le organizzazioni sindacali e (b) il testo degli accordi sindacali concordato dall'Amministratore Delegato con le organizzazioni sindacali dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte di quest'ultimo ai soli fini economici; (vii) affiancare il Presidente nei rapporti con Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, Autorità indipendenti, Istituti assicurativi e previdenziali e Banca d'Italia; (viii) assume la qualità di legale rappresentante nei rapporti con i terzi ad eccezione dei rapporti con gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche. All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite. In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con il Presidente. Fermo restando quanto previsto all'art. 22 del presente statuto, il Consiglio d'Amministrazione potrà attribuire all'Amministratore Delegato eventuali altre deleghe.
Articolo 24 - Delega di attribuzioni Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'articolo 22 e dell'articolo 23 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.	<i>Invariato</i>
Articolo 25 - Delibere del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero	Articolo 25 - Delibere del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di

su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari al 66 % del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri componenti in carica. Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza pari al 100% dei soci, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei componenti in carica. Per tutte le altre materie, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri componenti in carica.	convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari all' 66% 81 % del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri componenti in carica. Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza pari al 100% dei soci, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei componenti in carica. Per tutte le altre materie, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri componenti in carica.
--	---

In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. Articolo 26 - Compensi e rimborso spese L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio sindacale. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.	In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. <i>Invariato</i>
---	--

Articolo 27 - Collegio sindacale Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Al Socio pubblico spetta la nomina diretta ex articolo 2449 Codice Civile di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno designati dal Socio privato operativo industriale. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal	Articolo 27 - Collegio sindacale Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Al Socio pubblico spetta la nomina diretta ex articolo 2449 Codice Civile di due sindaci effettivi, di cui uno di un sindaco con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente. Il terzo Un sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno designati dal Socio privato operativo industriale. Al socio che detenga almeno il 31% delle azioni senza prestazioni accessorie spetta la nomina di un sindaco effettivo. In caso di cessazione anticipata per qualsivoglia motivo dalla carica di Sindaco di uno o più componenti il collegio, l'Assemblea provvede a ricostituire il collegio medesimo in maniera tale che siano garantite nomine e designazioni sulla base di quanto espresso nei commi precedenti del presente articolo. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
--	--

momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento. Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica. I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile. Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito. Articolo 28 - Revisione legale dei conti La revisione legale dei conti è esercitata da un	momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento. Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica. I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile. Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito. <i>Invariato</i>
---	---

revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio sindacale. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o al socio della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. Articolo 29 - Esercizio sociale e utili L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue: - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.	<i>Invariato</i>
--	-------------------------

prestazioni accessorie. Il diritto di riscatto potrà essere esercitato dal Socio pubblico in ogni ipotesi di cessazione della gestione del servizio affidato al Socio privato operativo industriale, ad eccezione della cessazione per scadenza del termine di durata dell'affidamento. Nei casi di esercizio del diritto di recesso ex articolo 2437 Codice Civile e di esercizio del diritto di riscatto ex articolo 2437 sexies Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ai sensi degli articoli 2437 ter e 2437 quater Codice Civile.	
Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.	<i>Invariato</i>
Articolo 33 - Foro competente Il Foro competente, in via esclusiva, per ogni controversia relativa all'applicazione del presente	<i>Invariato</i>

statuto è quello di Torino. Articolo 34 - Organismo di Vigilanza Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da un organo monocratico o da numero due amministratori privi di deleghe operative, di nomina del Socio pubblico e da un dipendente della società scelto di comune accordo tra il Socio pubblico ed il socio privato. Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al Collegio sindacale. Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal	Articolo 34 - Organismo di Vigilanza Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da un organo monocratico o da numero due amministratori privi di deleghe operative, di nomina del Socio pubblico e da un dipendente della società scelto di comune accordo tra il Socio pubblico ed il socio privato. Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al Collegio sindacale. Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal
---	---

Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.	Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.
Articolo 35 - Riferimento al Codice Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.	<i>Invariato</i>